

001177

RICHIESTA

MISURE CAUTELARI

CORNA

1178

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE G.I.P. – UFFICIO XXXVI**

Proc.pen.n. 56190/2014 RNR – 18052/2015 R.GIP

**ORDINANZA DI RIGETTO
DELLA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE**

IL GIP

Esaminata la richiesta del PM di applicazione della custodia cautelare nei confronti degli indagati e per i reati in essa indicati;

OSSERVA

I fatti per i quali il PM ha avanzato la richiesta cautelare riguardano appalti ottenuti in vari Comuni del Lazio meridionale e della Campania da due società operanti nel settore della raccolta e dello smaltimento di rifiuti, ECO.CAR Srl e I.P.I. Impresa Pulizie Industriali Srl, rientranti in una vasta galassia di sigle sociali facenti capo (direttamente o indirettamente) alla famiglia DEODATI.

Nello specifico, **DEODATI Antonio** è titolare del 50% delle quote della ECO.CAR e del 29% delle quote dell'IPI; può considerarsi amministratore di fatto della ECO.CAR. Suoi più stretti collaboratori sono **NOCERA Antonio**, dipendente della ECO.CAR; **SAVO Emanuele**, fino al 7.2.'13 A.u. del 'Consorzio Ecocar Ambiente' Scarl ('partecipato' al 70% dalla ECO.CAR, al 30% dalla IPI).

L'ipotesi accusatoria è che i tre siano riuniti, dal 2013, in una associazione per delinquere (capo A) finalizzata ad ottenere appalti ed altri vantaggi patrimoniali, per tali società, attraverso la corruzione di pubblici amministratori e funzionari dei Comuni di Gaeta, Minturno, Guidonia, Anzio, Caserta, Marcellinara; con un vincolo stabile per progettare, pianificare, realizzare quanto sopra, coltivando i necessari 'contatti'.

Sono altresì delineate, a carico dei suddetti, cinque specifiche ipotesi di corruzione inerenti altrettanti Comuni, in concorso con Assessori e Funzionari di ciascuno (avvalendosi altresì occasionalmente della collaborazione di soci o dipendenti quali BRUNO Lucio, CARONTI Romeo, DOPPIETTA Gerardo); **VONA Alessandro** (Assessore del Comune di Gaeta con delega alle politiche ambientali ed allo sviluppo sostenibile – capo B); **FRASCA Carlo** (Responsabile dell'Ufficio di Igiene Pubblica del Comune di Minturno – capo C); **SORBO Carmine** (Responsabile dell'Ufficio di Igiene Pubblica del Comune di Caserta – capo D); **PLACIDI Patrizio** (Assessore ad Ambiente e Sanità del Comune di Anzio – capo E); persone da individuare (due funzionari del Comune di Marcellinara – capo F).

Tali ipotesi sono aggravate, unicamente per DEODATI, NOCERA e SAVO, dalla circostanza ad effetto speciale dell'art. 7 L.203/91: "per aver agito al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso (e, segnatamente, associazione camorristica comunemente denominata 'clan dei Casalesi') di cui è partecipe Cerci Gaetano".

A ciò si aggiunge l'illegale detenzione di una pistola, da parte di SAVO, nella propria abitazione in Roma (svelata unicamente da colloqui intercettati nel maggio 2015).

Va anzitutto ripensata la contestazione dell'aggravante speciale dell'art. 7 L.203/91 - ai soli DEODATI, NOCERA, SAVO, in relazione agli specifici episodi di corruzione -, che tra l'altro fonda la competenza distrettuale del PM anche in ordine a fatti avvenuti nell'ambito territoriale di altri Tribunali.

L'agevolazione mafiosa ipotizzata a carico dei suddetti, a favore del clan dei 'Casalesi', viene individuata nel rapporto di costoro con CERCÌ Gaetano (soggetto condannato per l'appartenenza a tale 'gruppo' e attualmente in carcere), cui versano - come emerge dalle comunicazioni

119

intercettate, una somma mensile, per il tramite del figlio, quale verosimile corrispettivo del 'permesso' loro accordato di stringere accordi corruttivi con pubblici amministratori e dipendenti dei Comuni ricadenti nel 'territorio' controllato dai 'Casalesi'.

In sostanza, CERC I Gaetano avrebbe agevolato la 'penetrazione' dei sodali, in esclusiva, in Comuni e territori sotto il controllo dei 'Casalesi', consentendo loro di sviluppare illecitamente affari e rapporti in ambito altrimenti precluso.

Tuttavia, tale situazione non corrisponde alla costante definizione giurisprudenziale dell'aggravante ex art. 7 - nella versione dell'"agevolazione mafiosa": occorre infatti a tal fine che l'attività criminosa contestata (nello specifico, la corruttela di pubblici ufficiali) sia compiuta al precipuo e consapevole fine di arrecare un apprezzabile vantaggio all'associazione mafiosa di riferimento, considerata nel suo complesso - e non soltanto ad un singolo componente della stessa; e ciò anche se i responsabili perseguono altresì un proprio personale profitto¹.

Nel caso in esame, la condotta degli indagati non procura alcun vantaggio al *clan* camorristico nel suo complesso (di cui non vi è traccia, neppure come risultato indiretto dell'attività criminosa contestata); è esattamente il contrario: sono gli indagati che (asseritamente) pagano CERC I per ottenerne facilitazioni nella loro attività illecita.

E comunque il beneficio economico - che qui si riduce alla consegna di denaro eventualmente ad un solo esponente del *clan*, verosimilmente a titolo personale - non è apportato (come dovrebbe) con l'attività criminosa contestata (i reati di corruzione), ma con separata attività, non oggetto di contestazione.

In ogni caso, l'intervento cautelare richiesto difetta allo stato di attualità (pur senza trascurare la necessità di una migliore specificazione delle singole fattispecie e di approfondire la ricerca di risultanze ulteriori rispetto a quelle delle intercettazioni telefoniche): i reati descritti risalgono al 2014 - inizio 2015 (l'informativa conclusiva è dell'ottobre dello stesso anno); manca una fotografia

¹ Si vedano al riguardo le seguenti pronunce della S.C.:

- Sez. 3, 9142/16: "Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. n. 203 del 1991, la finalità agevolatrice perseguita dall'autore del delitto deve essere oggetto, onde evitare il rischio della diluizione della aggravante nella semplice contestualità ambientale, di una rigorosa verifica in sede di formazione della prova sotto il duplice profilo della dimostrazione che il reato è stato commesso al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza dell'ausilio prestato al sodalizio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che detta consapevolezza non è esclusa quando l'autore del reato persegua un ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso)";
- Sez. 5[^], n.28648/2016: "Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991, n. 203, è necessario che la condotta di agevolazione sia finalizzata a far sì che l'associazione mafiosa nel suo insieme tragga beneficio dall'attività svolta, non essendo sufficiente che serva gli interessi dei singoli associati, pur se collocati ai vertici del sodalizio criminale. (Fattispecie in tema di trasferimento fraudolento di valori)";
- Sez. 5[^], n.11101/2015: "La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è configurabile anche nel caso in cui l'agente persegua l'ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata".
- Sez. 6[^], n.44698/2015: "In tema di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione, con la conseguenza che questo fine deve essere l'obiettivo "diretto" della condotta, non rilevando possibili vantaggi indiretti, né il semplice scopo di favorire un esponente di vertice della cosca, indipendentemente da ogni verifica in merito all'effettiva ed immediata coincidenza degli interessi del capomafia con quelli dell'organizzazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione dell'ordinanza del tribunale del riesame che aveva configurato la circostanza aggravante in relazione ai reati di abuso d'ufficio, falso ideologico e corruzione, limitandosi a fare riferimento ad un accordo di natura collusiva tra l'indagato, considerato appartenente con ruolo apicale ad un'associazione di stampo mafioso, ed alcuni pubblici ufficiali)".

1180

aggiornata della situazione: non sappiamo se i pubblici amministratori coinvolti siano ancora in carica; e se le società incriminate (colpite da Interdittive Antimafia emesse da varie Prefetture – tanto che ad esempio il Comune di Gaeta aveva già iniziato le procedure per la risoluzione dei rapporti) siano ancora attive e protagoniste esclusive delle attività appaltate dai Comuni e nei settori indicati.

P.Q.M.

visti gli artt. 272 ss. cpp;

RIGETTA

LA RICHIESTA CAUTELARE DEL PM, CUI DISPONE LA RESTITUZIONE DEGLI ATTI.

Roma, 14.10.2016



*IL GIP / GUP
Claudio...*

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, il 14/10/16
IL CANCELLIERE B3
Simona Iala
Jane

CAP 1/A

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE G.I.P. - UFFICIO XXXVI**

Proc.pen.n. 56190/2014 RNR - 18052/2015 R.GIP

**ORDINANZA DI RIGETTO
DELLA RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE**

IL GIP

Esaminata la richiesta reiterata dal PM per l'applicazione della custodia cautelare nei confronti degli indagati e per i reati in essa indicati;

Rilevato che il precedente provvedimento di rigetto è stato motivato con l'insussistenza dell'aggravante speciale dell'art. 7 L.203/91 - così come contestata -, presupposto della competenza distrettuale del PM anche in ordine a fatti avvenuti nell'ambito territoriale di altri Tribunali (per il resto, a fini di competenza territoriale comunque si ravvisa, nella connessione tra reati, maggior gravità dei reati-fine ex art. 319 cp rispetto al reato associativo - peraltro di incerta collocazione territoriale);

Ritenuto che anche sul piano dell'attualità delle esigenze cautelari le nuove indagini abbiano confermato i dubbi già espressi al riguardo (ad esempio: l'IPI risulta 'commissariata'; in Anzio e Guidonia i servizi di igiene urbana sono stati affidati ad altre aziende, totalmente estranee al 'gruppo DEODATI'; VONA non ricopre più alcun incarico nell'amministrazione comunale di Gaeta; SORBO e FRASCA sono stati rimossi dagli incarichi già rivestiti nelle amministrazioni comunali di Minturno e Caserta);

Richiamando pertanto le argomentazioni del precedente provvedimento di rigetto, non superate da nuove emergenze indiziarie;

visti gli artt. 272 ss. cpp;

RIGETTA

LA ULTERIORE RICHIESTA CAUTELARE DEL PM.

Roma, 21.12.2016

IL GIP / N

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Deposito in Cancelleria
Roma, 21/12/2016
IL CANCELLIERE 83
Anna Rita

DEPOSITATO
IN SEGRETERIA PM
L. 27 DIC. 2016
IL CANCELLIERE
Anna Rita Benevento

Copia

Nr. 56190/14 R.G.N.R. Mod. 21



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Roma

RICHIESTA PER L'APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI

- artt. 272 e segg. c.p.p. -

*Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale*

- S E D E -

Il Pubblico Ministero,

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, iscritto nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. nei confronti di:

1. **DEODATI Antonio**, nato a Roma l'8 agosto 1962, ivi residente in via dell'Elzeviro n. 29;
2. **NOCERA Antonio**, nato a Roma il 5 ottobre 1962, residente a Nettuno (Roma) in via Crati n. 1/C;
3. **SAVO Emanuele**, nato a Roma il 14 maggio 1971, ivi residente in via Ardeatina n. 1261;
4. **BRUNO Lucio**, nato a Latina il 24 ottobre 1961, ivi residente in via Frescobaldi n. 63;
5. **DOPPIETTA Gerardo**, nato in Germania il 19 febbraio 1966, residente a Marcianise (CE) in via G. Piccinni n. 6;
6. **CARONTI Romeo**, nato a Pomezia (Roma) il 12 settembre 1947, residente ad Ardea (Roma) in via Pontina Vecchia n. 7;
7. **VONA Alessandro**, nato a Latina il 18 ottobre 1971, residente a Gaeta (LT) in via Roma n. 7;
8. **FRASCA Carlo**, nato il 18 aprile 1952 a Bari, residente a Scauri di Minturno in piazza Caio Mario n. 2;
9. **SORBO Carmine**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 16 luglio 1952, residente a Caserta, in via Tescione n. 151;
10. **PLACIDI Patrizio**, nato ad Anzio (Roma) il 6 settembre 1953, ivi residente in via San Vito n. 68;

INDAGATI

A) Deodati Antonio, Nocera Antonio e Savo Emanuele

del reato di cui all'art. 416, comma 1 e 2 c.p. per essersi stabilmente associati fra loro, con distinzione di compiti e ruoli, per commettere più delitti tra quelli previsti dagli artt. 318 e 319 e ciò allo scopo di assicurarsi da amministratori e funzionari dei comuni di Gaeta, Minturno, Caserta, Anzio, Marcellanise e Guidonia Montecelio vantaggi per le società ECO.CAR s.r.l. ed I.P.I. s.r.l. – entrambe riconducibili a Deodati Antonio ed operative nel settore della raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani – consistiti:

- nell'ottenere proroghe di contratti – stipulati previa aggiudicazione in via provvisoria della relativa gara per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento RSU,
- nell'ottenere la cancellazione di penali legate ad inadempimenti contrattuali,
- e, più in generale, nell'ottenere la costante disponibilità – in termini di vero e proprio "asservimento" della relativa funzione - di amministratori e funzionari degli enti locali suddetti (presso cui partecipavano a gare per l'aggiudicazione dei relativi servizi di raccolta e smaltimento degli RSU) ad esercitare, ciascuno per il suo ruolo e funzione, i rispettivi poteri e comunque la propria attività discrezionale in senso favorevole alle società ECO.CAR s.r.l. ed I.P.I. s.r.l. – in cambio di periodiche consegne di denaro ed altre utilità.

In particolare:

- **Deodati Antonio** quale proprietario del 50% ed amministratore di fatto della ECO.CAR s.r.l. nonché proprietario del 29% delle quote di I.P.I. Impresa Pulizie Industriali s.r.l., nel ruolo di **promotore ed organizzatore** predisponendo i mezzi per la consumazione dei singoli reati fornendo la provvista economica necessaria per corrompere i singoli amministratori/funzionari comunali nonché dando direttive in ordine alla individuazione e scelta del pubblico funzionario da remunerare;
- **Nocera Antonio** quale dipendente della società ECO.CAR s.r.l. e stretto collaboratore di Deodati Antonio, nel ruolo di organizzatore provvedeva insieme al Deodati alla pianificazione dell'attività criminosa, concordando con il primo i pubblici funzionari da corrompere e le somme da versare a ciascuno, nonché in alcuni casi a provvedere alla consegna del denaro.
- **Savo Emanuele** quale ex amministratore unico, dal 15.11.2012 al 07.02.2013, del Consorzio Ecocar Ambiente S.C.A.R.L. (partecipato per il 70% da ECO.CAR s.r.l. nonché per il 30% da I.P.I. s.r.l. entrambe società riconducibili a Deodati Antonio) nonché stretto collaboratore di Deodati Antonio, partecipava all'attività criminosa pianificata da Deodati e Nocera provvedendo in più occasione alla consegna del denaro ad amministratori e funzionari di vari comuni nonché fungendo da raccordo tra questi ultimi e Deodati Antonio.

In Roma dal 2013 con condotta permanente.

B) Deodati Antonio, Nocera Antonio, Savo Emanuele e Vona Alessandro

del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 318, 319 c.p. 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 perché

Deodati Antonio nella qualità di proprietario del 50% delle quote della ECO.CAR s.r.l. ed amministratore di fatto,

Nocera Antonio nella qualità di dipendente della ECO.CAR s.r.l. e stretto collaboratore di Deodati Antonio,

Savo Emanuele quale ex amministratore unico, dal 15.11.2012 al 07.02.2013, del Consorzio Ecocar Ambiente S.C.AR.L., partecipato per il 70% da ECO.CAR s.r.l. nonché per il 30% da Impresa Pulizie Industriali S.R.L entrambe società riconducibili alla gruppo Deodati, nonché stretto collaboratore di Deodati Antonio,

Vona Alessandro nella qualità di Assessore del comune di Gaeta con delega alle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile, aree verdi, parchi, demanio, turismo, e servizi cimiteriali, in concorso tra loro

Vona per l'asservimento della sua carica e relativi poteri, nonché per il compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio, atti assunti in violazione dei doveri d'imparzialità della Pubblica Amministrazione e consistenti nell'effettuare interventi sui competenti organi del comune per eliminare le penali gravanti sulla società ECO.CAR s.r.l. relative a ritardi nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento RSU affidato dal comune di Gaeta alla predetta società;

Riceveva utilità consistenti in

ripetute consegne di somme di denaro dal 2014 a fine gennaio 2015 pari a complessivi euro 55.000 – tra cui una avvenuta il 27 gennaio 2015 negli uffici della ECO.CAR. s.r.l. per un ammontare di euro 10.000 - somme di denaro erogate da Deodati Antonio e materialmente consegnate da Nocera Antonio e Savo Emanuele.

Con l'aggravante per Deodati Antonio, Nocera Antonio e Savo Emanuele di aver agito al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso (e, segnatamente, associazione camorristica comunemente denominata "clan dei casalesi") di cui è partecipe Cerci Gaetano.

In Roma e Gaeta dal 2014 al 2015.

C) Deodati Antonio, Nocera Antonio, Savo Emanuele, Bruno Lucio e Frasca Carlo

del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 318, 319 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 perché

Deodati Antonio nella qualità di proprietario del 50% delle quote della ECO.CAR s.r.l. ed amministratore di fatto,

Nocera Antonio nella qualità di dipendente della ECO.CAR s.r.l. e stretto collaboratore di Deodati Antonio,

Savo Emanuele ex amministratore unico, dal 15.11.2012 al 07.02.2013, del Consorzio Ecocar Ambiente S.C.AR.L., partecipato per il 70% da ECO.CAR s.r.l. nonché per il 30% da I.P.I. Impresa Pulizie Industriali S.R.L entrambe società riconducibili alla gruppo Deodati, nonché stretto collaboratore di Deodati Antonio,

Bruno Lucio nella qualità di dipendente della ECO.CAR. s.r.l. e stretto collaboratore di Deodati Antonio,

Frasca Carlo nella qualità di responsabile dell'ufficio Igiene Pubblica del Comune di Minturno, in concorso tra loro

Frasca per l'asservimento della sua qualità funzionale, formale e di fatto, in vantaggio della società ECO.CAR s.r.l. nonché per il compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio, atti assunti in violazione dei doveri d'imparzialità della Pubblica Amministrazione e consistenti:

nel predisporre i necessari atti e documentazione – previo concerto con i predetti compartecipi - per consentire alla ECO.CAR s.r.l. di ottenere proroghe dell'affidamento in via provvisoria del servizio di raccolta e smaltimento RSU in violazione, tra l'altro, di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto lgs. 163/2006 (ora art. 30 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in vigore dal 19 aprile 2016) con particolare riferimento all'obbligo di rispetto del principio di libera concorrenza;

Riceveva utilità consistenti

- nella consegna di somme di denaro per un importo concordato pari ad euro 500 mensili ma con corresponsione a cadenza variabile – tra cui una avvenuta a Minturno il 29 aprile 2015 per un importo euro di euro 1.000 - somme di denaro erogate da Deodati Antonio e materialmente consegnate da Nocera Antonio, Savo Emanuele e Bruno Lucio,

- nonché nella disponibilità di una vettura Fiat Multipla fornita da Deodati Antonio.

Con l'aggravante per Deodati Antonio, Nocera Antonio e Savo Emanuele di aver agito al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso (e, segnatamente, associazione camorristica comunemente denominata "clan dei casalesi") di cui è partecipe Cerci Gaetano.

In Roma e Minturno dal 2014 al 2015.

D) Deodati Antonio, Nocera Antonio e Sorbo Carmine

del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 318 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 perché

Deodati Antonio nella qualità di proprietario del 50% delle quote della ECO.CAR s.r.l. ed amministratore di fatto,

Nocera Antonio nella qualità di dipendente della ECO.CAR s.r.l. e stretto collaboratore di Deodati Antonio,

Sorbo Carmine nella qualità di responsabile dell'ufficio Igiene Pubblica del Comune di Caserta, in concorso tra loro

Sorbo per l'asservimento della sua qualità funzionale, formale e di fatto, in vantaggio della ECO.CAR srl nonché per il compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio, atti assunti in violazione dei doveri d'imparzialità della Pubblica Amministrazione e consistenti:

nel rallentare e procrastinare le operazioni di gara per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento RSU nel territorio del comune di Caserta dopo la risoluzione del contratto con l'ATI ECO.CAR – IPI (in conseguenza della comunicazione dell'interdittiva "antimafia" emessa nei confronti della ECO.CAR srl) in tal modo consentendo una illecita prosecuzione in via provvisoria nella gestione del predetto servizio da parte dell'ATI ECO.CAR – IPI in violazione, tra l'altro, di quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto lgs. 163/2006 (ora art. 30 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in vigore dal 19 aprile 2016) con particolare riferimento all'obbligo di rispetto del principio di libera concorrenza;

Riceveva utilità consistenti

nella consegna di somme di denaro, per un importo imprecisato calcolato su base annua, erogate da Deodati Antonio e materialmente consegnate dallo stesso e da Nocera Antonio.

Con l'aggravante per Deodati Antonio, Nocera Antonio e Savo Emanuele di aver agito al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso (e, segnatamente, associazione camorristica comunemente denominata "clan dei casalesi") di cui è partecipe Cerci Gaetano.
In Roma e Caserta dal 2014 al 2015.

E) Deodati Antonio, Nocera Antonio, Caronti Romeo e Placidi Patrizio

del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 318 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 perché

Deodati Antonio nella qualità di proprietario del 50% delle quote della ECO.CAR s.r.l. ed amministratore di fatto,

Nocera Antonio nella qualità di dipendente della ECO.CAR s.r.l. e stretto collaboratore di Deodati Antonio,

Caronti Romeo nella qualità di socio della GESAM s.r.l. costituita in A.T.I. con la ECO.CAR s.r.l. per la partecipazione alla gara per l'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento R.S.U. nel comune di Anzio,

Placidi Patrizio nella qualità di assessore all'ambiente e sanità del comune di Anzio,
in concorso tra loro

Placidi per l'asservimento della sua carica di assessore e relativi poteri in vantaggio della ECO.CAR s.r.l.

Riceveva utilità consistenti

nella consegna di somme di denaro, per un importo complessivo di oltre 120.000 euro, erogate da Deodati Antonio e Caronti Romeo e materialmente consegnate da Caronti Romeo e Nocera Antonio, nonché ulteriori utilità consistite nei ricavi ottenuti dalla stazione di rifornimento AGIP sita in Nettuno - gestita dalla società CAR.SIT. srl di cui è socio - correlati ai rifornimenti di carburante effettuati dalle vetture e dai furgoni della ECO.CAR. s.r.l. in accordo con Deodati e Nocera.

Con l'aggravante per Deodati Antonio, Nocera Antonio e Savo Emanuele di aver agito al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso (e, segnatamente, associazione camorristica comunemente denominata "clan dei casalesi") di cui è partecipe Cerci Gaetano.

In Roma ed Anzio dal 2014 al 2015.

F) Deodati Antonio, Nocera Antonio, Savo Emanuele e Doppietta Gerardo

del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 318 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 perché

Deodati Antonio nella qualità di proprietario del 50% delle quote ed amministratore di fatto della ECO.CAR s.r.l.,

Nocera Antonio nella qualità di dipendente della ECO.CAR s.r.l. e stretto collaboratore di Deodati Antonio,

Doppietta Gerardo nella qualità di dipendente della ECO.CAR s.r.l. e collaboratore di Deodati Antonio e Nocera Antonio,

Savo Emanuele quale ex amministratore unico, dal 15.11.2012 al 07.02.2013, del Consorzio Ecocar Ambiente S.C.AR.L., partecipato per il 70% da ECO.CAR s.r.l. nonché per il 30% da I.P.I. Impresa Pulizie Industriali S.R.L entrambe società riconducibili alla gruppo Deodati, nonché stretto collaboratore di Deodati Antonio,

in concorso tra loro

per ottenere l'asservimento delle funzioni esercitate da due funzionari del comune di Marcianise allo stato non identificati

consegnavano ai predetti utilità consistenti

in somme di denaro, per un importo complessivo di 500 euro mensili (suddivisi in 300 euro all'uno e 200 euro all'altro) erogate da Deodati Antonio per il tramite di Savo Emanuele e Nocera Antonio nonché di Doppietta Gerardo che provvedeva materialmente alla consegna.

Con l'aggravante per Deodati Antonio, Nocera Antonio e Savo Emanuele di aver agito al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso (e, segnatamente, associazione camorristica comunemente denominata "clan dei casalesi") di cui è partecipe Cerci Gaetano.

In Roma e Marcianise dal 2014 al 2015.

G) SAVO EMANUELE

del reato di cui agli artt. 2 e 7 della L. 2 ottobre 1967 n. 895 perché deteneva illegalmente presso la propria abitazione sita in Roma via Ardeatina n. 1261 un pistola occultata all'interno della camera da letto.

In Roma accertato il 22.5. 2015.

§§§§§§§§§§§§§§§§

Letta la precedente richiesta di misura cautelare del 7 luglio 2016 che si intende integralmente riportata per farne parte integrante (e che si allega alla presenta richiesta);

Rilevato che con ordinanza del 14.10.2016 codesto Ufficio rigettava la suddetta richiesta evidenziando l'insussistenza dell'aggravante ex art. 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203 ed in ogni caso l'insussistenza del requisito dell'attualità dell'intervento cautelare richiesto;

Considerato che la nota del Reparto Operativo del N.O.E. depositata in data 7 novembre 2016 consente di evidenziare l'attualità delle esigenze cautelari già rappresentate nell'originaria richiesta sia in relazione al reato associativo radicato nel territorio del comune di Roma sia in relazione ai reati-fine;

Visto l'art. 291 c.p.p.;

CHIEDE

l'applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, per i reati rispettivamente contestati, nei confronti di:

1. **DEODATI Antonio**, nato a Roma l'8 agosto 1962, ivi residente in via dell'Elzeviro n. 29;

2. **NOCERA Antonio**, nato a Roma il 5 ottobre 1962, residente a Nettuno (Roma) in via Crati n. 1/C;
3. **SAVO Emanuele**, nato a Roma il 14 maggio 1971, ivi residente in via Ardeatina n. 1261;
4. **BRUNO Lucio**, nato a Latina il 24 ottobre 1961, ivi residente in via Frescobaldi n. 63;
5. **DOPPIETTA Gerardo**, nato in Germania il 19 febbraio 1966, residente a Marcianise (CE) in via G. Piccinni n. 6;
6. **VONA Alessandro**, nato a Latina il 18 ottobre 1971, residente a Gaeta (LT) in via Roma n. 7;
7. **FRASCA Carlo**, nato il 18 aprile 1952 a Bari, residente a Scauri di Minturno in piazza Caio Mario n. 2;
8. **SORBO Carmine**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 16 luglio 1952, residente a Caserta, in via Tescione n. 151;
9. **PLACIDI Patrizio**, nato ad Anzio (Roma) il 6 settembre 1953, ivi residente in via San Vito n. 68;

e la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di cui al capo E) nei confronti di:


10. **CARONTI Romeo**, nato a Pomezia (Roma) il 12 settembre 1947, residente ad Ardea (Roma) in via Pontina Vecchia n. 7;

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Roma, 22.11.2016.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Edoardo De Santis

V° Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Paolo Ielo

10105
29/11/16




COPIA

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma

TRASMISSIONE ATTI AD ALTRO UFFICIO
- art. 54 comma 1 c.p.p. -

Al sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cassino

Trasmetto per competenza territoriale gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe evidenziando che il Gip in sede ha ritenuto la propria incompetenza territoriale sia sotto il profilo della insussistenza dell'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203) sia sotto il profilo della maggiore gravità dei reati fine (non commessi a Roma) rispetto alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p. (nello specifico i due reati fine di maggior gravità risultano le corruzioni di cui all'art. 319 c.p. commesse in Minturno e Gaeta).

Cordiali saluti.

Roma, 13.10.2017.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
dott. Edoardo De Santis

PROCURA DELLA REPUBBLICA CASSINO PRESSO IL TRIBUNALE DEPOSITATO IL	
24 OTT. 2017	
ORE _____	FIRMA

CAPUA



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Roma

Il P.M.,
visti gli atti di cui al procedimento in epigrafe
dispone

l'iscrizione di:

- **BRUNO Lucio**, nato a Latina il 24 ottobre 1961, ivi residente in via Frescobaldi n. 63;
per il reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 318, 319 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203; In Roma e Minturno dal 2014 al 2015.
- **DOPPIETTA Gerardo**, nato in Germania il 19 febbraio 1966, residente a Marcianise (CE) in via G. Piccinni n. 6;
del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 318 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203; In Roma e Marcianise dal 2014 al 2015.
- **FRASCA Carlo**, nato il 18 aprile 1952 a Bari, residente a Scauri di Minturno in piazza Caio Mario n. 2;
del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 318, 319 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203; In Roma e Minturno dal 2014 al 2015.
- **SORBO Carmine**, nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 16 luglio 1952, residente a Caserta, in via Tescione n. 151;
del reato di cui agli artt. 81 capoverso, 110, 318 c.p., 7 D. L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella L. 12 luglio 1991, n. 203; In Roma e Caserta dal 2014 al 2015.

Roma, 5.7.2016.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
dott. Edoardo De Santis